

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Nn. 408, 867, 1028, 1088 e 1261-A

RELAZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE CIMINO)

Comunicata alla Presidenza il 6 luglio 1993

PER I

DISEGNI DI LEGGE

Ordinamento del Ministero dell'agricoltura
e dell'alimentazione (n. 408)

d'iniziativa dei senatori **BORRONI, FRANCHI, PEZZONI, RANIERI**
e **STEFANINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1992

Riforma del Ministero dell'agricoltura (n. 867)

d'iniziativa del senatore **COPPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1992

Istituzione del Ministero delle politiche agro-alimentari
ed agro-ambientali (n. 1028)

d'iniziativa dei senatori COVIELLO, ZANGARA, RICCI, PISTOIA,
PINTO, DE MATTEO, LADU, DI NUBILA, GRASSI BERTAZZI,
INNOCENTI, PERINA, ZOTTI, DI LEMBO, D'AMELIO, FONTANA
Albino, ROBOL, LAZZARO, IANNI, DONATO e BERNASSOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1993

Riordinamento delle competenze regionali e statali in
materia agricola e istituzione del Ministero delle politiche
agro-alimentari e delle risorse rurali (n. 1088)

presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste
di concerto col Ministro del tesoro
col Ministro del bilancio e della programmazione economica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro *ad interim* della marina mercantile
col Ministro della sanità
e col Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MARZO 1993

**Riordinamento delle competenze regionali e statali
in materia agricola (n. 1261)**

d'iniziativa dei senatori GIBERTONI e OTTAVIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1993

INDICE

Relazione	Pag.	5
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	9
- della 5 ^a Commissione permanente	»	13
Testo proposto dalla Commissione	»	14
Disegno di legge n. 408, d'iniziativa dei senatori Borroni ed altri	»	28
Disegno di legge n. 867, d'iniziativa del senatore Coppi	»	32
Disegno di legge n. 1028, d'iniziativa dei senatori Coviello ed altri	»	40
Disegno di legge n. 1088, d'iniziativa del Governo	»	42
Disegno di legge n. 1261, d'iniziativa dei senatori Gibertoni e Ottaviani	»	48

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del disegno di legge di riordinamento delle competenze in materia agricola e forestale, che la Commissione agricoltura del Senato sottopone all'Assemblea, trae origine dai disegni di legge n. 1088, di iniziativa del Governo; n. 408, di iniziativa dei senatori Borroni ed altri; n. 867, di iniziativa del senatore Coppi e n. 1028, di iniziativa dei senatori Coviello ed altri, presentati prima del referendum popolare del 18 aprile, abrogativo dell'articolo 1 del regio decreto n. 1661 del 1929 e del regio decreto n. 1663 del 1929, concernenti le competenze del Ministero dell'agricoltura, nonché dal disegno di legge n. 1261, di iniziativa dei senatori Gibertoni ed Ottaviani, presentato successivamente.

L'esigenza della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sia per quanto riguarda le funzioni da ripartire, sia in merito ai criteri di tale ripartizione, era stata peraltro avvertita sin dal 1972, e ancor più, nel 1977, a seguito del completamento dell'ordinamento regionale che ha avuto riflessi sull'intero apparato amministrativo centrale.

Ne sono scaturite varie iniziative: del Ministro dell'agricoltura Marcora negli anni 1976-1979, della «Commissione Giannini» nel 1977, della «Commissione Piga» nel 1980, fino alla presentazione alla Camera nel febbraio 1985 di un disegno di legge governativo (Atto Camera n. 2745 della IX legislatura) di riordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il fatto che, in molti settori, i Ministeri hanno perso funzioni operative, rimanendo quali organi di programmazione e di coordinamento al di fuori dell'esercizio immediato di poteri gestionali aveva già evidenziato la necessità di soluzioni organizzative di tipo diverso soprattutto per le amministrazioni le cui competenze erano state in parte, più o meno rilevante, trasferite alle Regioni.

La Commissione ha inoltre attentamente valutato il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 1993 che ha ammesso il quesito referendario relativo al Ministero dell'agricoltura e quello della sentenza n. 29 che ha invece dichiarato l'inammissibilità del quesito referendario con riferimento alle competenze riservate allo Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Dall'esame di questi pronunciamenti si ricava, innanzi tutto, il principio secondo cui esistono attualmente nella materia agricola competenze statuali non eliminabili o la cui eventuale soppressione non produrrebbe la conseguenziale assegnazione alle Regioni.

Tra le competenze in questione la Corte costituzionale, con la sentenza n. 29, ha indicato esplicitamente, per quanto interessa il settore agricolo, le attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo, nonché la ricerca e l'informazione di mercato a livello nazionale o internazionale.

Riferendo le motivazioni delle ricordate sentenze della Corte alle conseguenze derivanti, sul piano giuridico, dall'esito referendario sull'abrogazione dell'articolo 1 del regio decreto n. 1661 del 1929 e del regio decreto n. 1663 del 1929, si è ritenuto necessario rivedere profondamente l'assetto organizzativo del Ministero sensibilmente mutilato ma tuttavia non soppresso.

Del resto, l'esistenza di una adeguata struttura a livello nazionale è richiesta dalla posizione di grande rilievo che l'agricoltura riveste nel trattato istitutivo della Comunità economica europea (CEE) e di grande interesse per la sua incidenza sull'attuazione del mercato comune.

La cura delle relazioni internazionali, la partecipazione alla predisposizione della politica agricola comune, il puntuale e corretto adempimento degli obblighi comunitari, l'attuazione uniforme delle normative comunitaria nell'interno del territorio nazionale impongono il mantenimento, opportunamente ristrutturato, di un centro di imputazione unitario a livello governativo, che favorisca l'incontro tra la dimensione comunitaria e la variegata realtà espressa nelle sedi regionali.

Per tale aspetto, si può ricordare l'orientamento della Corte costituzionale che ha escluso che le Regioni possano prendere iniziative destinate ad avere rilievo internazionale (sentenza n. 170 del 1975) e che ha ribadito, per fare un esempio di sicuro interesse, l'esistenza di una responsabilità dello Stato verso la Comunità economica europea in ordine all'attuazione dei regimi comunitari di aiuti per il ritiro dei seminativi alla produzione (sentenza n. 448 del 1990).

Le susposte considerazioni servono, in ogni caso, a ricondurre la discussione per l'abrogazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nell'ambito di una sua riqualificazione sulla base anche della normativa vigente.

Al riguardo, si può utilmente partire con il ricordare che l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 dispone che: «Lo Stato nelle materie definite dal... decreto esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, nonché la funzione di indirizzo e di coordinamento... e le funzioni... attinenti ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea».

In particolare, anche le recenti vicende sulle «quote latte» e sui prezzi agricoli confermano la necessità del ruolo del Ministero quale interlocutore, nella materia agricola, della Comunità economica europea, preposto alla cura delle relazioni internazionali, alla partecipazione per la formazione delle politiche comunitarie, all'attuazione dei provvedimenti comunitari.

Ed allora si è ritenuto di dare un effettivo significato a tale impostazione normativa,

che già di per sé supera la concezione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste visto esclusivamente come organo di amministrazione diretta.

In sostanza si è trattato di delimitare, con carattere di generalità, le materie di competenza del nuovo Ministero e contestualmente specificare le funzioni da esercitare, rimuovendo i residui compiti operativi e gestionali.

La Commissione ha naturalmente tenuto comunque conto dell'esito referendario e della esigenza di una profonda e attenta considerazione delle competenze regionali, in modo da ottemperare al reale significato politico racchiuso nel referendum sul Ministero dell'agricoltura. E ciò non solo al fine di accelerare e concludere il processo di riorganizzazione del settore agricolo, ma tenendo altresì conto dell'ampio dibattito politico sulle riforme istituzionali, aperto anche all'ipotesi federalista, che potrebbe essere portatore di ulteriori sviluppi e novità anche per tale settore.

In questo quadro si è valorizzato al massimo, come momento di incontro e di elaborazione della politica nazionale per il settore, il ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge n. 400 del 1988. Si è prevista infatti l'istituzione, nell'ambito di tale Conferenza, del Comitato permanente delle politiche agro-alimentari costituito dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e dai Presidenti delle Regioni e Province autonome, con il compito di concorrere alla determinazione degli obiettivi di programmazione, alla elaborazione della politica agro-alimentare nazionale nonché di criteri per l'esercizio delle funzioni statali di coordinamento.

Sempre sul piano generale, a fronte della riorganizzazione delle competenze è stato previsto un limite all'assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire al nuovo Ministero per gli interventi di sua competenza, limite fissato nel 20 per cento degli stanziamenti della legge pluriennale di spesa. Sotto il profilo del personale è stata inoltre prevista una riduzione del 30 per

cento della pianta organica, con una disposizione che ovviamente fa riferimento alle ridotte funzioni esplicate dal nuovo Ministero e che avrà anche effetti diretti in termini di netta contrazione della spesa pubblica.

Passando a commentare l'articolato accolto dalla Commissione, si rileva innanzitutto che l'articolo 1 è inteso ad esplicitare la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed a sancire il trasferimento di competenze alle Regioni.

L'articolo 2 istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed attribuisce al medesimo le funzioni inerenti alle risorse agricole e forestali, alle materie agroalimentare ed agroindustriale, agli interventi sul mercato agricolo ed alimentare, all'acquacoltura, alla pesca marittima, alla conservazione e allo sviluppo delle zone rurali, all'agriturismo, alle materie veterinarie ed alla produzione zootecnica, precisando gli ambiti di attività del Ministero nelle medesime.

Il medesimo articolo attribuisce all'istituzione Amministrazione le funzioni del soppresso dicastero inerenti le materie sopraelencate, escluse naturalmente quelle trasferite alle Regioni.

È pure assicurata, nel rispetto delle procedure istituzionali regolate dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, una adeguata partecipazione ed informazione delle Regioni, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ordine sia all'adozione di decisioni, regolamenti e direttive comunitarie, che per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero.

Gli articoli 3 e 4 istituiscono due Comitati permanenti, rispettivamente per la veterinaria e la zootecnia e per la trasformazione industriale dei prodotti agricoli, allo scopo di definire in modo concertato con le altre Amministrazioni interessate le diverse politiche di settore.

L'articolo 5 applica il principio della delegificazione della materia, rinviando a successivi regolamenti governativi la defini-

zione dell'organizzazione degli uffici, il riordino degli organi consultivi e degli enti dipendenti, e dettando sinteticamente le linee direttrici cui dovrà attenersi la successiva regolamentazione nonché le partizioni fondamentali della nuova struttura.

Nel contesto evidenziato, è disposta, inoltre, la riforma del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, che diviene Consiglio superiore delle risorse agroalimentari e forestali, nonché quella degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e degli altri enti vigilati dal soppresso Ministero che subiranno profonde ristrutturazioni per adeguarli ai nuovi orizzonti del mercato agricolo e renderli strumenti di ricerca efficienti e moderni.

Emerge così un quadro di globale riordinamento del sistema della ricerca ove i vari organismi a ciò deputati integrano le loro forze ed il loro impegno evitando duplicazioni e quindi aggravi di investimenti per la ricerca a carico del bilancio pubblico.

L'articolo 6 istituisce un elenco speciale di esperti che possono essere adibiti alle funzioni di addetto agricolo presso le rappresentanze diplomatiche, analogamente a quanto si rinviene nell'esperienza di altri Paesi, al fine di avvalersi di personale dotato di particolare qualificazione in materia di politica agricola e forestale. È inoltre istituito presso la Rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee un ulteriore posto di esperto riservato a funzionari regionali.

L'articolo 7 regola le funzioni del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri presso l'istituendo Dicastero.

L'articolo 8 puntualizza le funzioni esercitate dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) sino all'emanazione di apposita legge di riforma.

L'articolo 9 nel rinviare ad apposita legge la riforma del Corpo forestale dello Stato, ne specifica le funzioni di vigilanza e tutela sui beni di uso civico. È poi prevista la disciplina, mediante convenzioni con le singole regioni, dei rapporti di utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato. È infine disciplinata, nel rispetto dell'artico-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, una procedura per l'attivazione di processi di mobilità del personale risultante in eccedenza, da trasferire alle Regioni.

Il provvedimento non reca nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato nè importa minori entrate; ed in effetti, quanto alle spese di personale del nuovo Ministero, esse fanno capo ai medesimi capitoli oggi utilizzati per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste,

prevedendo, peraltro, come già precedentemente esposto, una complessiva riduzione degli organici e comunque il blocco delle assunzioni secondo le norme vigenti.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, a nome della 9ª Commissione permanente che me ne ha conferito mandato, raccomando all'approvazione dell'Assemblea il testo unificato accolto dalla Commissione stessa.

CIMINO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: SAPORITO)

sui disegni di legge nn. 408, 867, 1028, 1088 e 1261

23 giugno 1993

La Commissione, esaminata la proposta di testo unificato, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, formulando le seguenti osservazioni.

L'esito referendario, nel suo significato politico, va al di là dello stretto effetto abrogativo delle norme oggetto del quesito, peraltro parzialmente superate dalla stessa legislazione vigente.

Per cogliere appieno tale significato è necessario ribaltare il principio che impronta il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616: a tal fine, anche in conformità a un indirizzo affermatosi nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, devono essere trasferite alle regioni tutte le funzioni afferenti il settore agricolo, tranne quelle che rimangono in capo al Ministero a norma dell'articolo 117 della Costituzione, del Trattato istitutivo della Comunità economica europea nonché dei regolamenti e delle direttive comunitarie inserite nel nostro ordinamento. Sotto tale profilo non è censurabile la scelta sottesa al testo in esame, di integrare funzioni finora incongruamente dissociate (produzione e trasformazione agricola; alternanza tra produzione agricola alimentare e utilizzazione del territorio per produzione non alimentare o per il riposo dei terreni); è invece da riconsiderare l'indicazione di altre funzioni che trovano migliore collocazione nelle competenze regionali, quali quelle in materia di agriturismo e acquacoltura.

Peraltro, esorbita dall'assetto istituzionale dei rapporti Stato-regioni la costituzione presso il nuovo Ministero di un apposito comitato che sovrintenda alle politiche agro-alimentari; infatti la sede propria di tale funzione è la Conferenza Stato-regioni, nel cui ambito dovrebbe essere previsto un apposito comitato permanente per le politiche agro-alimentari, presieduto dal Ministro di settore e composto dai Presidenti delle regioni o da loro delegati.

Mentre non suscita dubbi l'opportunità di mantenere sotto la responsabilità del Governo taluni organismi e enti (quali ad esempio il Corpo forestale dello Stato, che svolge anche funzioni di polizia

giudiziaria ed è corpo di pubblica sicurezza, e l'AIMA, in analogia ai corrispondenti organismi di intervento degli altri paesi comunitari), per la comprovata dimensione nazionale e comunitaria delle loro funzioni, si impone l'esigenza di un riordinamento radicale di altri enti posti sotto la vigilanza del Ministero. A tale riguardo deve tenersi conto dell'orientamento volto a riportare ad unità tutti i numerosi enti e istituti sperimentali di ricerca, come auspicato al momento della costituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, anche per un più efficace collegamento con la ricerca universitaria.

Indubbia ed indeclinabile, inoltre, è la funzione governativa di rappresentanza unitaria degli interessi agricoli nazionali a livello comunitario ed internazionale. Tale funzione, per la complessità delle azioni, delle valutazioni e dei controlli che vi sono connessi, fa ritenere più appropriata la forma giuridica del Ministero con portafoglio rispetto a quella del Dipartimento della Presidenza del Consiglio, anche per non attribuire alla stessa Presidenza ulteriori compiti settoriali, già considerevolmente aumentati negli ultimi anni, contraddicendo al proposito della legge 23 agosto 1988, n. 400, che intendeva incrementare le funzioni di coordinamento per rendere omogenea l'azione di Governo alle diverse attività amministrative.

In relazione al ridimensionamento dei compiti di gestione del nuovo Ministero, si auspica una significativa riduzione dell'organico di personale ed un trasferimento di mezzi finanziari alle regioni, corrispondenti al relativo incremento di funzioni.

Per quanto riguarda la redistribuzione del personale eccedente, va data applicazione alla normativa sulla mobilità (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) considerando anche la possibilità di assegnare alle regioni parte di detto personale.

Quanto alle specifiche disposizioni contenute nel testo, si rileva che nell'articolo 1, comma 3, lettera *d*), è necessario specificare che le previste attività di indirizzo e coordinamento sono attuate nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988 n. 400, che reca la disciplina generale della procedura per l'esercizio delle funzioni di coordinamento.

Al comma 3, lettera *e*), tra gli interventi di esclusivo interesse nazionale è auspicabile che sia inserito anche quello rivolto alla cooperazione agroindustriale ed alimentare, in connessione con le materie indicate nello stesso comma. In ordine al comma 8, si rileva che la norma ha contenuto tipicamente regolamentare, per cui non trova la sua collocazione più consona in un testo legislativo. Appare dunque opportuna la soppressione dell'intero comma. Inoltre si sollecita una disposizione secondo cui, con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei rispettivi statuti, saranno trasferite alle regioni a statuto speciale le funzioni già proprie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di tutelare la particolare posizione costituzionale delle predette regioni.

Al fine di operare il congruo trasferimento di mezzi finanziari alle regioni, auspicato in relazione al ridimensionamento dei compiti di gestione del nuovo Ministero rispetto al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, appare altresì opportuno precisare che per

effetto della applicazione delle norme di trasferimento alle regioni, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie attribuite al nuovo Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste nella legge pluriennale di spesa per i settori agricoli oggetto del provvedimento in esame, non può essere superiore al 20 per cento.

Quanto all'articolo 2, comma 1, circa la Conferenza permanente di servizi per la veterinaria, che sarebbe meglio definire come Comitato permanente, è opportuno integrarne la composizione con alcuni presidenti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ovvero con loro delegati. Al comma 2, lettera *d*), l'inserimento di rappresentanti regionali nella Conferenza (Comitato) postula una apertura alla collaborazione con le regioni che richiede altresì di ampliare ai sistemi informativi regionali la possibilità di costituire una banca-dati aggiornata.

All'articolo 3, comma 1, lettera *b*), e comma 2, lettera *b*), sarebbe opportuno prevedere che il riordinamento degli organi consultivi del Ministero possa avvenire anche attraverso la soppressione di alcuni di essi ritenuti superflui a seguito del riordinamento stesso.

Quanto agli enti dipendenti di cui alla lettera *c*) del comma 1, sarebbe auspicabile la possibilità di trasferire le relative funzioni alle regioni in connessione ai compiti sino ad oggi svolti dagli organismi in questione. Al comma 2, lettera *c*), sarebbe da prevedere un organismo nazionale (comitato, consulta, conferenza etc.) per la ricerca agroalimentare, del quale facciano parte il Ministro di settore, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni professionali e dei produttori, al fine di garantire la partecipazione delle regioni e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica alla elaborazione degli indirizzi generali, assicurando così una maggiore finalizzazione agli obiettivi prescelti.

Quanto all'articolo 4, pur ribadendo la natura esclusiva della funzione statale nei rapporti con le Comunità europee, appare corretto garantire una presenza regionale presso le relative istituzioni, a livello di funzionario tecnico, nell'ambito della Rappresentanza italiana; a tale scopo si potrebbe istituire, attraverso le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui sia assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei Presidenti di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

In ordine all'articolo 7, la materia degli usi civici non appare convenientemente affrontata.

Risulta pertanto opportuno prevedere che lo Stato, attraverso il Ministero, stabilisca i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo conto anche della loro destinazione ambientale, atteso che i beni gravati di uso civico sono sottoposti alla normativa di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, in forza del

richiamo ad essa operato dall'articolo 82, quinto comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 9 agosto 1985, n. 431.

Conseguentemente, il Ministro dovrebbe esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, per la conservazione, il recupero e la tutela dei diritti delle popolazioni, nonché per la destinazione e le utilizzazioni dei demani civici, con l'opportuno concerto del Ministro dell'ambiente.

Le funzioni di interesse pubblico svolte dal Corpo forestale dello Stato, che ne postulano il necessario mantenimento sotto la responsabilità del Governo, assumono una rilevanza particolare anche in relazione al complesso problema della tutela e vigilanza sui beni di uso civico e sui diritti delle popolazioni locali. È auspicabile, dunque, l'inserimento di una norma che affidi tali funzioni al Corpo, prevedendo che lo stesso riferisca altresì ai Commissari agli usi civici circa le eventuali infrazioni riscontrate.

Il necessario coordinamento tra il Corpo forestale e le regioni può essere efficacemente conseguito attraverso un'apposita previsione legislativa, da inserire nel contesto normativo di cui si tratta, secondo la quale con decreto del Ministro è approvata una convenzione-tipo: in conformità ad essa sarebbero poi disciplinati, con le singole regioni, i rapporti per la utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato.

Appare opportuno prevedere altresì, sempre nell'obiettivo di ridurre il personale a seguito del ridimensionamento delle competenze del nuovo Ministero, che i dipendenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che prestano servizio in posizione di comando presso altri Dicasteri, siano immessi di diritto anche in soprannumero nei ruoli organici dell'amministrazione presso la quale svolgono la propria attività, al fine di favorire l'esaurimento delle posizioni di comando, cui tende anche la nuova normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29, nonché di regolarizzare le situazioni di utilizzazione funzionale ormai consolidate.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CARPENEDO)

**sul testo unificato proposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 408, 867, 1028 e 1088**

8 giugno 1993

La Commissione, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole, a condizione che siano definite le funzioni da affidare alle Regioni e che sia trasferito alle Regioni il personale attualmente del Ministero ed eccedente, tenuto conto della riduzione di funzioni svolte a livello centrale, prevedendo altresì che in ogni caso non possa aumentare il numero complessivo del personale pubblico in servizio. Il mancato rispetto della Commissione realizza una ipotesi di carenza di copertura ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Estensore: PAVAN)

**su emendamenti al testo unificato proposto dalla Commissione
di merito per i disegni di legge nn. 408, 867, 1028 e 1088**

22 giugno 1993

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi in data 15 giugno, dichiara, per quanto di propria competenza, il proprio nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono di competenza delle Regioni tutte le funzioni in materia di agricoltura e foreste, di acquacoltura e di agriturismo, ad esclusione di quelle attribuite dalla presente legge al Ministero di cui all'articolo 2, comma 1.

3. Con apposite norme di attuazione, nel rispetto dei relativi statuti, saranno trasferite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni e competenze di cui al comma 2.

4. Le Regioni concorrono all'elaborazione e all'attuazione della politica nazionale e comunitaria nelle materie oggetto della presente legge con le modalità e le procedure stabilite dalla legge stessa.

Art. 2.

1. È istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali* sono di seguito rispettivamente denominati «Ministero» e «Ministro».

2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non ancora definiti, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Il Ministero, nelle materie relative alle risorse agricole, forestali, agroalimentari ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

agroindustriali, alla economia contrattuale di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88, ai mercati agricolo e alimentare, all'acquacoltura, alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera *b*), alla conservazione e allo sviluppo del territorio, all'agriturismo, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie;

d) definizione delle politiche nazionali, ivi compresa la programmazione e le attività di indirizzo e coordinamento nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di informazioni e di dati;

e) interventi di esclusivo interesse nazionale, con particolare riferimento: agli interventi per la regolazione del mercato agricolo; alle attività di ricerca e di informazione connesse alla programmazione nazionale della produzione agricola e forestale; alla valorizzazione e al controllo di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari, ivi compresi quelli inerenti ai materiali di propagazione delle specie vegetali e relative certificazioni; alla raccolta, adduzione e distribuzione primaria delle acque irrigue; al Fondo di solidarietà nazionale; alle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; alle associazioni di categoria dell'industria agroalimentare; alla cooperazione agroindustriale e alimentare; all'ordinamento e alla tenuta dei registri di varietà e dei libri genealogici, nonché ai relativi controlli funzionali; alla regolazione in materia fitosanitaria; alla omologazione e certificazione dei prototipi delle macchine agricole; alla regolazione delle sementi e dei fertilizzanti;

f) attività previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, ferme restando le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente ai sensi della stessa legge n. 157 e le competenze delle Regioni stabilite dall'articolo 117 della Costituzione e dalle successive norme di applicazione.

4. Sono trasferite al Ministero, nei limiti di cui al comma 3, le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura;

b) in materia di pesca marittima, di competenza del Ministero della marina mercantile, relative alla attività di programmazione della politica alimentare del settore ed ai provvedimenti strettamente connessi alla produzione ittica alimentare di competenza della Direzione generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile; con decreto del Ministro e del Ministro della marina mercantile, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i provvedimenti da adottarsi di concerto dai due Ministri nelle materie di interesse comune;

c) in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli, anche non alimentari, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; è altresì attribuita al Ministero la vigilanza sull'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle società ed istituti collegati;

d) in materia veterinaria, nei limiti di cui all'articolo 3;

e) in materia di opere irrigue di rilevanza nazionale e di valorizzazione della produzione agricola, già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed agli articoli 7, 9 e 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale connesso, da

adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3 della citata legge n. 488 del 1992.

5. La Ragioneria centrale esistente presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

6. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica agricola, alimentare e forestale nazionale, nonché per l'individuazione delle linee di politica agricola da sostenere in sede comunitaria ed internazionale, per l'individuazione dei criteri generali e delle modalità attuative per l'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è istituito il Comitato permanente delle politiche agroalimentari. Il Comitato è presieduto dal Ministro ed è composto dai presidenti delle Regioni e delle Province autonome o da loro delegati. Alle riunioni del Comitato è invitato il Ministro per gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie.

7. Il Comitato cura, altresì, l'informazione, la consultazione ed il raccordo tra il Ministero, le Regioni e le Province autonome su tutte le materie previste dalla presente legge, assicurando il contributo delle Regioni e delle Province medesime alla elaborazione ed attuazione della politica agricola comune (PAC).

8. Con regolamento, da adottarsi dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno definiti l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato.

9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, sentito il Comitato di cui al comma 6, indica le funzioni che possono essere attribuite alle Regioni e Province autonome, relativamente alle materie di cui al comma 4, lettere a) e b).

10. Per effetto dell'applicazione dell'articolo 1, a partire dall'anno 1994, la quota di risorse finanziarie da attribuire al Ministero per gli interventi nelle materie di sua competenza, previste dalle leggi 8 novembre 1986, n. 752, e 10 luglio 1991, n. 201, per i settori oggetto della presente legge, non può essere superiore al 20 per cento.

11. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono contenuti nei limiti delle risorse iscritte nello stato di previsione del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1993 e delle relative proiezioni per gli anni successivi, per far fronte anche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 4. Per il medesimo anno 1993, nello stato di previsione del Ministero sono iscritte le predette risorse quali risultano disponibili alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 5.

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Ferme restando le competenze del Ministero della sanità in materia veterinaria, è istituito, presso il Ministero, il Comitato permanente per la veterinaria e la zootecnia composto dal Ministro e dal Ministro della sanità o loro delegati che, a turno, lo presiedono, da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri, nominati dai rispettivi Ministri, e da tre presidenti di Regione o di Provincia autonoma designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o da loro delegati.

2. Il Comitato:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie veterinaria e zootecnica;

c) definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea, in materia veterinaria e zootecnica.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro della sanità sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'interazione dei rispettivi sistemi informatici e per la creazione di una banca-dati comune.

Art. 4.

1. È istituito presso il Ministero il Comitato permanente di servizi per la trasformazione industriale di prodotti agricoli composto dal Ministro e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o loro delegati che, a turno, lo presiedono e da tre rappresentanti per ciascuno dei due Ministeri nominati dai rispettivi Ministri.

2. Il Comitato ha lo scopo di coordinare l'attività del Ministero e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel settore della trasformazione industriale dei prodotti agricoli e, in particolare:

a) verifica l'attuazione della normativa nazionale e comunitaria;

b) propone ai Ministeri interessati l'adozione di norme nelle materie di competenza inerenti la trasformazione industriale dei prodotti agricoli;

c) cura la preparazione degli incontri comunitari e definisce le modalità di partecipazione del Governo al Consiglio dei ministri dell'agricoltura della Comunità economica europea in materia di trasformazione industriale dei prodotti agricoli;

d) cura la predisposizione dei piani agricoli di settore in cui sia cointeressata l'industria di trasformazione.

3. Con uno o più decreti del Ministro e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5.

1. Il Governo, con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede a:

a) definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del

Ministero, nella misura massima del 70 per cento dei posti di organico del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rapporto alle nuove funzioni ed alle esigenze di riqualificazione del personale, fermi restando comunque le limitazioni ed i divieti di assunzione nella pubblica amministrazione previsti da leggi o regolamenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) riordinare o sopprimere gli organi consultivi;

c) riordinare o sopprimere gli enti dipendenti dal Ministero prevedendo anche la possibilità di trasferirne le funzioni alle Regioni.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. L'assetto degli uffici deve avere un'articolazione organizzativa e funzionale per gruppi di prodotto o temi di intervento, anche tenendo conto delle ripartizioni interne alla Commissione della Comunità economica europea. Le competenze sono aggregate in partizioni primarie, di numero non superiore a cinque, anche tenuto conto dell'acquisizione di competenze in materia di agroindustria e pesca, cui sono preposti dirigenti generali di livello C; in sede di prima applicazione sono enucleati uffici per il più snello e mirato esercizio di funzioni, ai quali preporre, tenuto conto della relativa importanza, dirigenti generali o dirigenti. Le funzioni di regolazione e controllo sono attribuite ad un apposito ufficio. Le funzioni di tutela delle indicazioni relative ai prodotti agroalimentari sono attribuite ad un apposito servizio nazionale. Le funzioni attinenti agli affari generali e quelle relative al coordinamento e agli affari legislativi, nonché quelle relative al servizio dell'informazione e della stampa, al quale possono

essere addetti estranei all'amministrazione iscritti negli albi professionali dei giornalisti o dei pubblicitari, sono attribuite ad uno o più uffici di *staff* del Ministro. Al personale risultante in eccedenza rispetto alla misura di cui al comma 1, lettera *a*), a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed al trasferimento alle Regioni delle funzioni di cui all'articolo 1, si applica l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di mobilità. I ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento delle funzioni ivi indicate al Ministero;

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati o soppressi in funzione della organizzazione degli uffici del Ministero di cui alla lettera *a*). Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. È istituito il Consiglio superiore delle risorse agroalimentari e forestali, composto dal Ministro, o da un suo delegato, che lo presiede, e da ventiquattro membri dei quali sei designati dal Ministro, sei dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, cinque dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale, tre dal Ministro dell'ambiente su proposta del Consiglio nazionale dell'ambiente, tre dalle associazioni nazionali di tutela e rappresentanza della cooperazione agroalimentare maggiormente rappresentative ed uno dalla Federazione italiana dell'industria alimentare - Federalimentare, prescelti fra esperti di alta qualificazione nelle materie di competenza del Ministero. Il Consiglio svolge compiti consultivi che vengono individuati e disciplinati con regolamento del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) al fine di orientare le strategie di intervento nel settore agroalimentare e forestale, gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, al

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, nonchè l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), saranno riordinati in un unico ente per la ricerca agroalimentare e forestale, secondo le linee elaborate dal Comitato di cui al comma 4;

d) sino alla emanazione delle relative leggi di riforma, gli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, al regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1932, alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e loro successive modifiche ed integrazioni, mantengono le loro attribuzioni;

e) al fine di garantire una maggiore finalizzazione dell'attività di ricerca allo sviluppo è istituita una Consulta nazionale per la ricerca agroalimentare di cui fanno parte il Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, rappresentanti delle Regioni, delle organizzazioni sindacali e dei produttori.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, sentito il Comitato permanente di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento, tenuto conto delle competenze regionali di cui all'articolo 1, una relazione sulle riforme:

- a)* del Corpo forestale dello Stato;
- b)* degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al comma 2, lettera *c)*;
- c)* dell'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
- d)* dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
- e)* degli altri enti vigilati di cui al comma 2, lettera *d)*.

4. Ai fini di cui al comma 3, il Ministro si avvale di un apposito comitato composto dal Ministro stesso, che lo presiede, da quattro assessori regionali all'agricoltura e

da quattro esperti designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, da otto esperti designati dal Ministro, di cui due proposti dalle organizzazioni industriali più rappresentative dei settori di competenza.

Art. 6.

1. È istituito, presso il Ministero, un elenco di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti dal Ministro dipendenti del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonchè estranei alla pubblica amministrazione forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono scelti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Si osservano i commi primo, secondo, quarto e quinto dell'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, in quanto applicabili.

2. Presso la rappresentanza permanente presso le Comunità europee è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto di organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una Regione o Provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 7.

1. Il Ministro si avvale di un reparto operativo dell'Arma dei carabinieri, che

viene posto alle dipendenze funzionali del Ministero e che persegue i seguenti fini:

a) condurre inchieste nei settori di competenza sia d'ufficio sia su disposizioni del Ministro, d'intesa con i reparti territoriali dell'Arma e con l'autorità giudiziaria;

b) svolgere controlli straordinari nel settore dei reati in danno della Comunità economica europea, commessi da parte di soggetti che percepiscano contributi comunitari indebitamente;

c) concorrere all'attività di controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore agroalimentare, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi;

d) concorrere all'esecuzione di controlli sotto il profilo quantitativo e qualitativo, sugli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

Art. 8.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'AIMA, nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti ad essa attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento a:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di competenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle Regioni e delle Province autonome ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extracomunitarie.

2. Al fine di garantire, anche nei confronti degli organi di controllo comunitari, la

regolare tenuta della contabilità, il bilancio dell'AIMA è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

3. Presso il Ministero opera un servizio ispettivo con lo scopo di verificare la legittimità e la regolarità degli interventi di mercato e della erogazione delle provvidenze e compensazioni finanziarie a qualsiasi titolo disposte dall'AIMA, anche avvalendosi del reparto operativo dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 7, per l'effettuazione di accessi ed ispezioni presso le imprese.

4. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituito dal seguente:

«5. Il Consiglio di amministrazione dell'AIMA è composto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali che lo presiede, dal direttore generale dell'AIMA, da un consigliere di Stato anche a riposo, da due rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da un ispettore generale della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro, da cinque membri designati dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome, da quattro membri scelti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa, tra una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale in misura proporzionale alla consistenza delle stesse, nonché da un rappresentante della Federazione italiana dell'industria alimentare - Federalimentare».

Art. 9.

1. Sino alla emanazione di apposita legge di riforma, il Corpo forestale dello Stato continua a svolgere le funzioni connesse ai compiti attribuitigli dalle leggi vigenti, fermi restando l'ordinamento e l'unitarietà di struttura, reclutamento, addestramento ed inquadramento. Restano altresì fermi i compiti e le attribuzioni della gestione della

ex Azienda di Stato per le foreste demaniali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed ogni altra disposizione normativa vigente.

2. Con legge dello Stato sono definiti i principi fondamentali cui devono conformarsi le legislazioni regionali nel settore degli usi civici, dei demani comunali e delle terre collettive, tenendo anche conto della loro destinazione ambientale.

3. Il Ministro, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle Regioni per la conservazione, il recupero e la tutela dei diritti delle popolazioni nonchè, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per le destinazioni e le utilizzazioni dei demani civici.

4. Il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di vigilanza e tutela sui beni di uso civico e sui diritti delle popolazioni, riferendo ai Commissari agli usi civici le eventuali infrazioni.

5. I rapporti tra Stato e Regioni per l'utilizzazione funzionale in sede regionale del Corpo forestale dello Stato sono disciplinati mediante convenzioni, secondo uno schema-tipo approvato con decreto del Ministro.

6. Restano fermi i compiti e le attribuzioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

7. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla legge 5 febbraio 1992, n. 169, alla legge 7 febbraio 1992, n. 140, relativamente alle disposizioni concernenti la realizzazione di opere irrigue di rilevanza nazionale, ed alla legge 16 marzo 1988, n. 88, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ed alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e loro successive integrazioni e modificazioni, in quanto compatibili con la presente legge, nonchè quelle sulla valorizzazione delle produzioni agricole, sui marchi e sulle denominazioni tipiche di origine dei prodotti agricoli, sulle norme di qualità,

sulla produzione agricola con metodo biologico, nonchè tutte le altre norme non incompatibili con la presente legge.

8. Restano ferme in via transitoria la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 2.

9. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 2, continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

10. Il personale del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste che presta servizio in posizione di comando presso altri Ministeri è immesso, anche in soprannumero, nei ruoli organici del Ministero presso il quale svolge la propria attività.

11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro e, rispettivamente, con il Ministro della marina mercantile ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale trasferito dai rispettivi Ministeri per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, nonchè il corrispondente contingente di personale già appartenente al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste da porsi in mobilità.

12. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, emanati ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è determinato il contingente di personale, risultante in eccedenza a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, da trasferire alle Regioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 408

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BORRONI ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione esercita le seguenti funzioni:

a) svolge attività istruttoria, in relazione alle funzioni spettanti al Consiglio dei ministri ed al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in ordine alla programmazione nazionale in agricoltura; partecipa alla determinazione della politica agricola italiana in sede internazionale e in sede comunitaria; emana direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni;

b) cura lo svolgimento di indagini e la raccolta di dati e informazioni necessarie alla programmazione in agricoltura;

c) predispone e redige un rapporto annuale da trasmettere al Parlamento e alle regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, dal quale risultino gli obiettivi, gli stanziamenti, gli stati di avanzamento, le categorie dei beneficiari, gli strumenti e i risultati degli interventi nazionali, comunitari e regionali in agricoltura;

d) assicura la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di informazioni economiche e statistiche riguardanti i prezzi e l'andamento dei mercati, nonché altri dati utili, alla Comunità economica europea e garantisce l'espletamento dei servizi connessi alle operazioni di rimborso degli aiuti concessi dalla Comunità stessa;

e) assicura interventi di approvvigionamento e di regolazione del mercato di carattere nazionale;

f) svolge funzioni di controllo sull'importazione di prodotti agricoli e di interesse agrario determinati dalla legge;

g) adotta misure di intervento per impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazio-

ne di prodotti agricoli e zootecnici di interesse nazionale;

h) esercita le funzioni stabilite dalle leggi sugli enti sottoposti alla sua vigilanza e sulle aziende nazionali;

i) riconosce le unioni nazionali dei produttori in materia agricola e forestale;

l) emette la dichiarazione di esistenza dei caratteri di calamità o di eccezionale avversità atmosferica, delimita le zone colpite da tali avversità o calamità e ripartisce, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, i fondi relativi delle leggi nazionali;

m) dispone il riconoscimento dei marchi di qualità, delle denominazioni di origine e tipiche, delimita le relative zone di produzione;

n) provvede all'omologazione e alla certificazione dei prototipi delle macchine agricole;

o) compila la carta delle destinazioni potenziali agro-silvo-pastorali delle zone di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352;

p) cura le funzioni non delegate alle regioni in ordine alla tenuta dei registri di varietà, del catasto viticolo, dei libri genealogici;

q) esercita le funzioni relative alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze di uso agrario e forestale, salvo quanto disposto all'articolo 2;

r) provvede al controllo di qualità e alla certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali;

s) pubblica la Carta forestale d'Italia, prevista dall'articolo 4 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e appresta la Carta della montagna, prevista dall'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

2. In sede di esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica avviene su proposta del Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione, di concerto con il Ministro della sanità.

Art. 2.

1. Ferme restando le deleghe stabilite da leggi precedenti, sono delegate alle regioni nonché alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le funzioni di cui alle lettere *q*) e *r*) del comma 1 dell'articolo 1.

Art. 3.

1. Sono conferite alla competenza del Ministero dei lavori pubblici le funzioni relative alle opere di irrigazione di interesse nazionale, di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e tutte le altre funzioni di interesse nazionale afferenti la difesa del suolo e la regolazione delle acque.

Art. 4.

1. Tutte le funzioni amministrative non attribuite dalla presente legge al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione o ad altri Ministeri sono esercitate dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

1. Le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici nazionali, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e le società a prevalente partecipazione statale operanti in agricoltura sono tenuti a fornire al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione le informazioni necessarie alla redazione del rapporto annuale di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 entro i termini che saranno fissati dal Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione.

2. Nel caso di assenza o incompletezza di informazioni, il Ministro dispone missioni conoscitive per la raccolta di dati.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione assicura la partecipazione di propri funzionari alle riunioni in materia agricola presso la Comunità economica europea o altre sedi internazionali.

2. Le regioni possono partecipare con propri funzionari o esperti alle riunioni di cui al comma 1.

3. Nel caso siano interessate più di tre regioni, i funzionari o gli esperti regionali sono designati in numero di tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome.

Art. 7.

1. Il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione è ordinato in due direzioni generali ed in un ufficio, come segue:

a) Direzione generale per la programmazione e i rapporti internazionali, con compiti riguardanti:

1) programmazione: informazione, elaborazione dati, documentazione, redazione del rapporto annuale sugli interventi dello Stato e delle regioni;

2) interventi sul mercato: rapporti con l'AIMA e con l'Unione nazionale delle associazioni dei produttori agricoli;

3) rapporti internazionali con la Comunità economica europea, l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO);

b) Direzione generale per la tutela della produzione, con compiti riguardanti:

1) esportazione e importazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali;

2) registri di varietà, libri genealogici, brevetti, denominazioni di origine, indirizzo e coordinamento delle attività fitosanitarie, zooprofilattiche e di repressione delle frodi;

c) Ufficio per gli affari generali ed il personale, con compiti riguardanti il personale e le strutture tecniche di supporto del Ministero.

2. Nell'ambito dell'Ufficio di cui alla lettera c) del comma 1 è istituito un ufficio per la raccolta delle informazioni sulla gestione e sui risultati degli interventi, che può avvalersi, mediante convenzioni, di qualificate collaborazioni esterne.

3. L'Ufficio per gli affari generali ed il personale svolge altresì compiti di assistenza tecnica e promozione di sistemi di controllo gestionale interni alle regioni ed agli altri enti pubblici operanti in agricoltura.

Art. 8.

1. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione un gruppo di lavoro composto di cinque funzionari ministeriali e cinque funzionari regionali con il compito di raccogliere elementi conoscitivi sui documenti, elaborazioni e proposte preliminari alle decisioni comunitarie in materia di agricoltura nonchè sull'attuazione delle misure adottate dagli organismi internazionali nella stessa materia.

2. I funzionari regionali sono designati dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 6.

3. Il gruppo di lavoro si avvale di una segreteria tecnica composta da personale della Direzione generale per la programmazione e i rapporti internazionali.

Art. 9.

1. Il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste è soppresso. Sono altresì soppressi tutti i comitati e le commissioni consultive attualmente esistenti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tranne:

- a) il consiglio di amministrazione del Ministero;
- b) il Comitato nazionale delle unioni e associazioni dei produttori agricoli;
- c) la Commissione tecnica centrale per l'equo canone per l'affitto dei fondi rustici;
- d) il Comitato nazionale per il collegamento con le organizzazioni internazionali.

2. Le funzioni ed i compiti esercitati dai comitati e dalle commissioni sopresse, in quanto compatibili con le norme della presente legge, sono attribuiti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione, agli organi collegiali previsti dal comma 1 o alle direzioni di cui all'articolo 7.

3. Per l'elaborazione di norme tecniche e *standards* qualitativi il direttore generale competente può proporre al Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione comitati di esperti, aventi durata temporanea.

Art. 10.

1. È soppresso il Fondo nazionale di rotazione per la meccanizzazione agricola.

2. La disponibilità del Fondo va ripartita fra le regioni a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e iscritta sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Art. 11.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dei ruoli organici del personale, sulla base delle nuove attribuzioni assegnate al Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione e della struttura organizzativa fissate dall'articolo 7.

2. Non si può comunque procedere ad ampliamenti dell'attuale dotazione organica.

3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per regolare il trasferimento alle regioni di uffici, personale e beni per l'esercizio delle funzioni amministrative indicate agli articoli 2 e 4 della presente legge. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e dell'alimentazione e con il Ministro del tesoro, previo parere della Conferenza

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

permanente dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome.

Art. 12.

1. All'onere derivante dell'attuazione della presente legge si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 867

D'INIZIATIVA DEL SENATORE COPPI

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è articolato in direzioni generali aventi le seguenti attribuzioni:

a) direzione generale degli affari generali e del personale: stato giuridico, carriera e trattamento economico del personale; aggiornamento professionale del personale, razionalizzazione delle procedure e organizzazione del lavoro; amministrazione dei beni mobili ed immobili; ispezioni ed accertamenti sull'attività dei servizi centrali e decentrati; contratti, contratti agrari; nomina dei commissari e dei commissari aggiunti per gli usi civici; predisposizione dei provvedimenti di legittimazione in materia di usi civici; affari di carattere generale non rientranti nelle competenze delle altre direzioni generali; vigilanza sugli istituti ed enti vigilati dal Ministero, esclusi gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

b) direzione generale della produzione e dei mercati: funzioni in materia di organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli soggetti alle disposizioni della politica agricola comune; accordi comunitari commerciali di associazione e di adesione; armonizzazione in sede di Comunità economica europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel settore dei prodotti agricoli e delle sostanze di uso agrario; interventi nazionali per la regolazione del mercato agricolo; iniziative e provvedimenti nazionali per lo sviluppo della produzione agricola ed agro-alimentare, degli allevamenti e delle colture; valorizzazione dei prodotti agro-alimentari (marchi di qualità, denominazioni di origine) e disciplina dei prodotti stessi soggetti a regime autorizzatorio; iniziative nazionali nel settore dell'alimentazione, *Codex ali-*

mentarius; riconoscimento, vigilanza e finanziamento delle associazioni dei produttori ortofrutticoli nonché delle unioni nazionali delle associazioni dei produttori; accordi interprofessionali;

c) direzione generale delle strutture e dei servizi: iniziative ed interventi nazionali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune; adempimenti statali concernenti il fondo di solidarietà nazionale; interventi statali in materia di bonifica, irrigazione e difesa idraulica; interventi statali in materia di impianti di valorizzazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli; attività di promozione commerciale all'interno; interventi nel settore agro-industriale; credito agrario ed amministrazione dei fondi di rotazione statali; interventi per il sostegno e lo sviluppo della cooperazione agricola di rilevanza nazionale;

d) direzione generale della programmazione, della ricerca e degli studi: programmazione in agricoltura; predisposizione del bilancio annuale e pluriennale del Ministero; studio dei problemi riguardanti il comparto agro-alimentare; ricerca e sperimentazione; coordinamento e vigilanza nei confronti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria; raccolta, comparazione, analisi e diffusione dei risultati in materia di produzione agricola e di mercato; sistema informativo del Ministero; laboratorio centrale di idrobiologia; ufficio centrale di ecologia e meteorologia agraria; fitopatologia e gabinetto entomologico; mezzi tecnici di produzione;

e) direzione generale dell'economia montana e delle foreste: iniziative ed interventi di interesse nazionale e per l'attuazione delle disposizioni della politica agricola comune nel settore forestale e del legno nonché per la valorizzazione e la sistemazione delle zone montane; direzione e amministrazione del Corpo forestale dello Stato; interventi di salvaguardia dell'ambiente naturale e coordinamento della protezione della flora e della fauna; amministrazione e gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali; determinazione delle opere e dei mezzi di prote-

zione dei boschi dagli incendi; amministrazione e gestione ai fini di ricerca e sperimentazione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali attribuiti allo Stato;

f) direzione generale delle relazioni internazionali: coordinamento con il Ministero degli affari esteri in materia di rapporti agricoli internazionali con i Paesi esterni all'area delle Comunità europee; collaborazione con il Ministero degli affari esteri per le iniziative finalizzate alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo agli aiuti alimentari; problemi attinenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); rapporti con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di cooperazione scientifica internazionale in agricoltura; tenuta dell'elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale di cui all'articolo 4.

Art. 2.

1. L'ispettorato centrale esercita le funzioni inerenti: alla prevenzione e alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale; al controllo sull'applicazione delle provvidenze e delle agevolazioni nazionali e comunitarie nonché sulla osservanza degli obblighi e divieti previsti da norme nazionali e comunitarie; al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero.

2. L'ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello regionale ed interprovinciale; opera in collegamento con una struttura interforze costituita dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri e dai nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza.

3. Nell'ambito dell'ispettorato centrale è istituito il laboratorio centrale per le analisi

di revisione da effettuare sulle analisi espletate in prima istanza dagli uffici regionali e interprovinciali di cui al comma 2. Il laboratorio centrale effettua, su richiesta, la revisione delle analisi eseguite da altri organi statali operanti nel settore della repressione frodi ed ogni altro accertamento analitico necessario all'amministrazione centrale o all'autorità giudiziaria, qualora ne facciano richiesta.

4. L'ispettorato centrale può avvalersi della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari mediante la stipula di apposite convenzioni che possono avere durata triennale.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della complessiva dotazione organica di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge, è determinato il numero degli addetti all'ispettorato centrale ed agli uffici regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 2.200 milioni, è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992.

Art. 3.

1. Alla gestione dei beni della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali, ai fini di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è preposto l'ufficio speciale per la gestione del demanio agro-forestale dello Stato, ordinato in divisioni nell'ambito della direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

2. L'ufficio speciale di cui al comma 1 può assumere la gestione di altri beni del demanio dello Stato, di amministrazioni ed enti pubblici e di privati, secondo apposite convenzioni.

3. L'ufficio speciale si avvale delle strutture della soppressa Azienda di Stato per le foreste demaniali e del personale del Corpo forestale dello Stato, ha bilancio e gestione autonomi ed è amministrato secondo le disposizioni di cui alla legge 5 gennaio 1933, n. 30, ed al regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, in quanto compatibili.

Art. 4.

1. Presso la direzione generale delle relazioni internazionali è istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 può essere iscritto personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di altre pubbliche amministrazioni, avente particolari competenze nella materia di cui allo stesso comma 1, nonché esperti estranei alla pubblica amministrazione.

3. Dall'elenco di cui al comma 1 sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero con qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 5.

1. La direzione generale della produzione e dei mercati è ordinata, oltrechè in divisioni per la trattazione di problemi intersettoriali connessi ai rapporti con organismi comunitari ed internazionali, in uffici distinti per settori merceologici che raggruppano una divisione per i problemi comunitari ed una per lo sviluppo produttivo.

Art. 6.

1. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonché quegli degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria sono modificati secondo le tabelle A e B.

2. I posti portati in aumento, pari a complessive 1.223 unità, possono essere coperti in ragione di 400 unità nel biennio 1992-1993, di 300 unità nell'anno 1994 e di 523 unità nell'anno 1995.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 8.750 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e in lire 15.250 milioni per l'anno 1994.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, si provvede alla ripartizione delle divisioni fra le direzioni generali e l'ispettorato centrale, al loro raggruppamento in uffici, alla determinazione delle loro competenze, alla attribuzione di funzioni ai consiglieri ministeriali, alla distribuzione dei consiglieri ministeriali aggiunti e dei vice-consiglieri ministeriali, nonché alla determinazione dei posti per ciascuna qualifica funzionale dei singoli ruoli e della pianta organica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina per ciascuna divisione del Ministero e per ciascun organo decentrato previsto al comma 2 dell'articolo 2, l'assegnazione di un primo dirigente appartenente al ruolo amministrativo o al ruolo tecnico con funzioni di capo ufficio.

3. I ruoli ad esaurimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi ed il relativo personale è inquadrato nei ruoli organici del Ministero conservando l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita. Il personale stesso è collocato in detti ruoli con la qualifica corrispondente a quella di prove-

nienza e nel posto che ad esso spetta secondo l'anzianità maturata nella qualifica già ricoperta.

4. Analogamente a quanto previsto dal comma 3 si procede all'inquadramento del personale di cui ai quadri E, F, G allegati alla tabella XI, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 8.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alle annesse tabelle A e B, compresi quelli portati in aumento dalla presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dall'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

3. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento a «Ministro per le finanze» con quello a «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

4. Nei concorsi speciali di cui ai commi precedenti, le commissioni esaminatrici sono quelle previste dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento a «Ministero delle finanze» con quello a «Ministero dell'agricoltura e delle foreste».

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai concorsi da bandire per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli dell'AIMA, in attuazione del riordinamento dell'azienda disposto con legge 14 agosto 1982, n. 610, e per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

Art. 9.

1. Per la migliore organizzazione del lavoro nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione, nonché per la razionale ripartizione dei carichi di lavoro tra gli addetti, ai fini del conseguimento della maggiore produttività nell'espletamento dei compiti istituzionali, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, per il triennio 1992-1994, a stipulare apposite convenzioni con istituti od enti specializzati, che abbiano ad oggetto la esecuzione dei necessari studi e ricerche. Il relativo onere è determinato in complessive lire 300 milioni ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1992.

Art. 10.

1. Restano in vigore le disposizioni non incompatibili con la presente legge. In particolare nulla è innovato per quanto riguarda le norme di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla composizione e sulle attribuzioni del consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, nonché per quanto riguarda quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, relative agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e quelle di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, relative all'AIMA. Parimenti nulla è innovato per quanto concerne le norme di cui al decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato, con modificazioni, con legge 4 maggio 1951, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, sull'ordinamento e sui compiti del Corpo forestale dello Stato. Restano altresì invariate le tabelle organiche del Corpo medesimo fino alla riorganizzazione di esso.

2. Le disposizioni concernenti le competenze della direzione generale dell'econo-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mia montana e delle foreste, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1, si intendono senza pregiudizio delle disposizioni sulle attribuzioni del Ministero dell'ambiente stabilite dalla legge 8 luglio 1986, n. 349.

Art. 11.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 11.250 milioni per l'anno 1992, in lire 8.750 milioni per l'anno 1993 ed in lire 15.250 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le somme autorizzate dalla presente legge, non impegnate nel corso dell'esercizio, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

TABELLA A.
(Articoli 2, 6 e 8)

TABELLA ORGANICA DELLE CARRIERE

Qualifica	Posti di qualifica	Posti di funzione
PROSPETTO A) Dirigenti:		
Dirigente generale	10	6 Direttore generale 1 Direttore generale (1) 1 Ispettore generale capo 2 Consigliere ministeriale (2)
Dirigente superiore	27	6 Vice direttore generale 6 Capo ufficio coordinamento presso la direzione generale della produzione e dei mercati 14 Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto e capo ufficio periferico 1 Direttore laboratorio Ispettorato centrale
Primo dirigente	98	88 Direttore di divisione amministrazione centrale e capo ufficio periferico (3) 10 Vice consigliere ministeriale

(1) Con funzioni di Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

(2) Con incarichi speciali dei quali uno per il coordinamento della politica agricola comunitaria ed uno presso il gabinetto del Ministro.

(3) Di cui 20 destinati alla direzione degli uffici periferici per il servizio di prevenzione e repressione frodi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.
(Articoli 2, 6 e 8)

Qualifica	Posti di qualifica
PROSPETTO B) Carriera direttiva:	
VII e VIII qualifica funzionale	743 (a)
PROSPETTO C) Carriera di concetto:	
VI e VII qualifica funzionale	856 (b)
PROSPETTO D) Carriera esecutiva:	
IV e V qualifica funzionale	880 (c)
PROSPETTO E) Carriera ausiliaria:	
II e III qualifica funzionale	428 (d)
PROSPETTO F) Operai	265
<hr/>	
Totale [Prospetti A)+B)+C)+D)+E)+F)] ...	3.307
<hr/>	

(a) Dei quali 300 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.

(b) Dei quali 225 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.

(c) Dei quali 250 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.

(d) Dei quali 125 riservati, in complesso, agli uffici periferici per il servizio repressione frodi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B.
(Articoli 2, 6 e 8)

Qualifica	Posti di qualifica
<i>Carriera direttiva scientifica:</i>	
Direttore	23
Direttore di sezione	144
Sperimentatore	386
<i>Carriera direttiva amministrativa:</i>	
VII e VIII qualifica funzionale	45
<i>Carriera di concetto:</i>	
VI e VII qualifica funzionale	262
<i>Carriera esecutiva:</i>	
IV e V qualifica funzionale	132
<i>Carriera ausiliaria:</i>	
II e III qualifica funzionale	273
Totale ...	1.265

Sostituisce l'allegato 1 Tabelle A, B, C, D ed E annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e le Tabelle A, B, C, D ed E di cui all'allegato 1 alla legge 6 giugno 1973, n. 306, depurati delle riduzioni ex legge n. 336 del 1970 e indisponibilità ex decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972.

d10867/COR

DISEGNO DI LEGGE N. 1028

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COVIELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. È istituito il Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali.

3. Oltre a quelle già trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alle Regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano le seguenti funzioni amministrative:

a) la concessione di aiuti, contributi, provvidenze straordinarie per fronteggiare situazioni di crisi, contributi a favore di aziende danneggiate da eccezionali calamità naturali;

b) i controlli preventivi sul territorio connessi all'applicazione dei regolamenti comunitari; i controlli successivi, ivi compresi quelli inerenti al contenzioso amministrativo, ad eccezione di quelli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate e di quelli, comportanti funzioni di polizia, dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Art. 2.

1. Il Governo è delegato a definire nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le residue funzioni da trasferire alle Regioni ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, nonchè l'assetto della struttura del Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali.

2. Il Ministero dovrà essere articolato in cinque direzioni generali, così denominate:

a) della politica dell'alimentazione, ricerca applicata e sperimentazione;

b) della politica agricola comune di mercato e delle strutture;

c) della politica di programmazione in agricoltura, anche per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività regionali;

d) della difesa del suolo, valorizzazione dell'ambiente rurale e forestazione;

e) del personale e affari generali.

Art. 3.

1. L'attuale Consiglio superiore dell'agricoltura è sciolto e ricostituito come organo di consultazione per la programmazione economica in agricoltura. Il Consiglio superiore dell'agricoltura è presieduto dal Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali, assistito dal direttore generale della politica di programmazione in agricoltura, e ne fanno parte di diritto gli altri direttori generali, gli Assessori regionali all'agricoltura, nonchè esperti e rappresentanti delle categorie professionali, questi ultimi su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali più rappresentative.

2. Un rapporto sullo stato dell'agricoltura, entro il 30 aprile di ogni anno, è presentato al Parlamento dal Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali previo parere motivato del Consiglio superiore dell'agricoltura.

Art. 4.

1. Presso la direzione generale della politica agricola comune di mercato e delle strutture è istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola nazionale, comunitaria ed internazionale.

2. Nell'elenco di cui al comma 1, potrà essere iscritto personale direttivo del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni, avente particolari competenze nella materia di cui al medesimo comma 1, nonchè esperti estranei alla pubblica amministrazione.

3. Dall'elenco di cui al comma 1 sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero con qualifica di

addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sono stabiliti i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1.

Art. 5.

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali una Commissione centrale per l'ambiente rurale, con funzioni consultive e con poteri di iniziativa al fine di proporre azioni di difesa contro pericoli ed attività che minaccino l'equilibrio ecologico e la conservazione delle risorse naturali.

2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali e ne fanno parte due rappresentanti dello stesso Ministero; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'ambiente, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità; inoltre due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti o associazioni: Italia nostra, Fondo mondiale per la natura, Unione nazionale dei consumatori e Associazione nazionale agricoltura e turismo ed un rappresentante per ciascuna delle tre associazioni professionali agricole più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agro-alimentari ed agro-ambientali su designazione dei Ministeri, ente associazioni che rappresentano.

3. Per tutti gli atti dell'Amministrazione centrale dello Stato, non aventi carattere di necessità ed urgenza, dai quali deriva, sia direttamente che indirettamente, una modifica dell'ambiente in vaste zone od il pericolo di un grave attentato al paesaggio od alla conservazione della flora o della fauna, nonché per quegli atti relativi alla realizzazione di opere pubbliche o di impianti privati che, nella loro esecuzione o

nel loro esercizio, determinino effetti fortemente inquinanti per l'aria, le acque ed il suolo, deve essere preventivamente udito il parere della Commissione centrale per l'ambiente rurale. Tale parere è obbligatorio ma non vincolante.

4. La Commissione esercita il suo potere d'iniziativa presentando specifiche proposte, qualora a suo giudizio siano minacciati l'equilibrio ecologico di vaste zone o siano messe in pericolo la tutela del paesaggio, la conservazione della flora o della fauna oppure occorra rimuovere le cause di effetti fortemente inquinanti per l'aria, le acque ed il suolo.

Art. 6.

1. Per la conservazione del suolo, la sua sistemazione idro-geologica ed un razionale assetto territoriale nell'ambiente rurale e montano, anche nell'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni, sono principi fondamentali:

a) l'attuazione degli interventi per l'assetto territoriale, ai fini della conservazione del suolo, della sistemazione idrogeologica ed utilizzazione delle acque di uso agricolo, della valorizzazione delle risorse naturali, mediante piani per l'assetto territoriale, predisposti per comprensori omogenei secondo la loro natura geologica e il sistema idrogeografico per il loro sfruttamento agricolo o silvo-pastorale;

b) l'approvazione dei piani per l'assetto territoriale da parte delle Regioni, previa consultazione con gli organi territorialmente responsabili della programmazione in agricoltura, del regime delle acque, delle opere pubbliche, ed anche degli organi territorialmente responsabili del patrimonio forestale, dell'artigianato, del turismo quando siano progettate iniziative oggetto delle rispettive attribuzioni;

c) la progettazione ed esecuzione dei piani per l'assetto territoriale da parte dei consorzi di bonifica o di bonifica montana che, su richiesta della Regione, potranno operare anche al di fuori dei perimetri di loro competenza.

DISEGNO DI LEGGE N. 1088

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

1. È istituito il Ministero delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali, di seguito denominato «Ministero».

2. Le funzioni attribuite al Ministero e agli enti e organismi da esso dipendenti o con esso collegati sono quelle inerenti alle risorse agricole e forestali, alle materie alimentare e agroindustriale, alla attuazione della legge 16 marzo 1988, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni, agli interventi sul mercato agricolo e alimentare, all'acquacoltura e alla pesca marittima nei limiti di cui al comma 4, lettera a), alla conservazione e allo sviluppo delle zone rurali, alle materie veterinarie ed alla produzione zootecnica nei limiti di cui al comma 4, lettera c), all'agriturismo.

3. Il Ministero, con riferimento alle materie elencate al comma 2, svolge le seguenti funzioni:

a) cura delle relazioni internazionali e partecipazione alla redazione di accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri;

b) attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessarie per l'attuazione delle determinazioni e dei provvedimenti comunitari, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con particolare riferimento al recepimento delle direttive;

d) attività necessarie alla definizione e alla promozione delle politiche nazionali, quali programmazione, ivi compresa la predisposizione del Piano forestale nazionale, indirizzo e coordinamento, raccolta,

elaborazione e diffusione di informazione e di dati;

e) attività generali di indirizzo, regolazione e controllo della qualità e della quantità della produzione agricola, con esclusione degli aspetti sanitari; regolazione in materia zoosanitaria e fitosanitaria; regolazione delle sementi e delle varietà vegetali; regolazione dei fertilizzanti.

4. Sono trasferite al Ministero le seguenti funzioni:

a) in materia di acquacoltura, nonché in materia di pesca marittima, di competenza del Ministero della marina mercantile, relative alla attività di programmazione della politica alimentare del settore ed ai provvedimenti strettamente connessi alla produzione ittica alimentare; con decreto interministeriale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati i provvedimenti da adottarsi di concerto dai due Ministri nelle materie di interesse comune;

b) in materia agroindustriale e alimentare, di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; è altresì attribuita al Ministero la vigilanza sull'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, istituito con la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni ed integrazioni, e società ed istituti collegati;

c) in materia veterinaria, di competenza del Ministero della sanità, limitatamente: alla profilassi zoosanitaria, ivi compresi i controlli alle frontiere; al controllo della salubrità ed alla regolazione dei prodotti destinati all'alimentazione del bestiame; alla protezione degli animali in allevamento e durante i trasporti; alla regolazione degli impianti zootecnici;

d) in materia di opere irrigue e di valorizzazione della produzione agricola, già esercitate dal Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 19 dicembre 1992, n. 488, fatte salve le determinazioni in ordine alle relative strutture ed al personale

connesso, da adottare in sede di attuazione complessiva dello stesso articolo 3.

5. Sono attribuite al Ministero le funzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste inerenti alle materie di cui al comma 2, escluse quelle trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. La Ragioneria centrale esistente presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il relativo contingente di personale, esercita le proprie attribuzioni istituzionali presso il Ministero.

7. Nel rispetto delle reciproche competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione, mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente all'adozione di decisioni, regolamenti e direttive comunitarie. Con i regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, sarà istituito un Comitato, presieduto dal Ministro delle politiche agro-alimentari e delle risorse rurali, composto da rappresentanti del Ministero e da assessori regionali, con funzioni di sistematico collegamento con le regioni per l'attuazione coordinata della politica agricola, con particolare riferimento alla politica agricola comune. Con i medesimi regolamenti saranno definiti altresì i procedimenti istruttori per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento da parte del Ministero e per la preparazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Gli oneri annuali di gestione e di funzionamento del Ministero si intendono contenuti nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e relative proiezioni per gli anni successivi per far fronte all'espletamento delle funzioni di cui ai commi 4 e 5. Per il medesimo anno 1993, nello stato di previsione del Ministero sono iscritte le predette risorse quali risultano disponibili alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3.

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Oltre quelle già trasferite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono trasferite alle regioni le seguenti funzioni amministrative, nonché i relativi mezzi finanziari, con i criteri di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e 1 province autonome di Trento e di Bolzano:

a) concessione di aiuti, contributi, provvidenze straordinarie per fronteggiare situazioni di crisi, contributi a favore di aziende danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche o eccezionali calamità naturali;

b) controlli preventivi sul territorio connessi all'applicazione dei regolamenti comunitari; controlli successivi, ivi compresi quelli inerenti al contenzioso, ad eccezione di quelli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate e di quelli, comportanti funzioni di polizia, dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

c) interventi per il finanziamento a tasso agevolato di operazioni di miglioramento agrario e di riequilibrio finanziario a favore delle cooperative agricole interessanti l'ambito dei territori di singole regioni, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752;

d) interventi a sostegno della cooperazione nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di cui alla citata legge n. 752 del 1986, fatti salvi gli interventi che abbiano incidenza sull'economia del Paese, da individuarsi nell'ambito della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) sostegno e sviluppo delle associazioni riconosciute di produttori agricoli, di cui alla citata legge n. 752 del 1986;

f) innovazione e sviluppo della meccanizzazione, di cui alla citata legge n. 752 del 1986;

g) interventi per la bonifica e l'irrigazione interessanti il territorio compreso in bacini idrografici di estensione regionale, nonché opere interessanti l'ambito del territorio di singole Regioni, di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, alla legge 8 novembre 1986, n. 752, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

h) prevenzione degli incendi boschivi, fatta salva la competenza dello Stato, riguardo al servizio aereo di spegnimento degli incendi e all'impiego del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;

i) produzione e commercializzazione del legno, regolazione e controllo dei prodotti forestali e delle sostanze ad uso forestale;

l) approvazione della legittimazione degli usi civici.

Art. 3.

1. Con regolamenti governativi, da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà a:

a) definire l'organizzazione degli uffici e dei relativi contingenti di personale del Ministero, in base alle dotazioni organiche di cui alla tabella allegata alla presente legge, fermi restando comunque le limitazioni ed i divieti di assunzione nella pubblica amministrazione previsti da leggi o regolamenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) riordinare gli organi consultivi;

c) riordinare gli enti dipendenti dal Ministero.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) l'organizzazione degli uffici del Ministero deve essere tale da garantire il coordinato svolgimento delle politiche strutturali e della produzione, della trasformazione agroindustriale e del mercato, del territorio, delle foreste e delle risorse

rurali, dei servizi, dei controlli, compresi quelli di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462. In particolare deve essere assicurato lo stretto collegamento tra attività di partecipazione all'elaborazione delle politiche comunitarie ed attività di elaborazione delle politiche nazionali. L'assetto degli uffici deve avere un'articolazione organizzativa e funzionale per gruppi di prodotto o temi di intervento, anche tenendo conto delle ripartizioni interne alla Commissione delle Comunità europee. Le competenze sono aggregate in sei partizioni primarie, denominate Dipartimenti, cui sono preposti dirigenti generali di livello C; in sede di prima applicazione sono enucleati uffici per il più snello e mirato esercizio di funzioni, ai quali preporre, tenuto conto della relativa importanza, dirigenti generali o dirigenti. Le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni generali attinenti agli indirizzi e all'utilizzazione dei risultati relativamente alla ricerca e sperimentazione agraria sono attribuite ad un apposito ufficio. Le funzioni residue attinenti agli affari generali, e quelle relative al coordinamento e agli affari legislativi sono attribuite ad un ufficio di *staff* del Ministro. Al personale eventualmente risultante in eccedenza a seguito della organizzazione dei nuovi uffici ed al trasferimento alle regioni delle funzioni di cui all'articolo 2, si applicano le disposizioni in materia di mobilità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con i medesimi regolamenti i ruoli del personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, sono ridotti in misura corrispondente alle unità occorrenti per il trasferimento al Ministero delle funzioni ivi indicate;

b) i comitati e gli organi consultivi esistenti presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono riordinati con l'obiettivo di concentrare le funzioni associabili in un unico Comitato di rappresentanza delle organizzazioni professionali e interprofessionali, delle associazioni e unioni di produttori e di trasformatori, delle associazioni nazionali di rappresen-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; dovrà essere favorito, quando possibile, l'autogoverno dei produttori agricoli, facendo salve le necessarie funzioni di regolazione e di controllo regionali o nazionali. Le funzioni del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sono attribuite ad un Consiglio ristretto di esperti e scienziati;

c) gli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306, sono riordinati riducendone il numero secondo criteri di concentrazione e aggregazione di materie e competenze affini e assicurandone una più razionale distribuzione sul territorio nazionale, in modo da costituire una rete di ricerca per l'agricoltura e l'alimentazione, anche tenendo conto degli altri istituti di ricerca e sperimentazione operanti nel settore sotto la vigilanza di altri Ministeri, come riordinati ai sensi del comma 3;

d) per gli altri enti vigilati dal soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cui al regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, al decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n. 1461, al regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, al regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, convertito dalla legge 28 dicembre 1933, n. 1932, alla legge 18 ottobre 1961, n. 1048, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, e loro successive modifiche ed integrazioni, deve procedersi secondo criteri di economicità e funzionalità al riordinamento o alla soppressione, con attribuzione delle loro funzioni alle regioni, agli uffici del Ministero, a enti o associazioni di natura privata, nonché agli enti aventi competenze affini prevalenti, adeguando gli organi dirigenti e gli uffici alle funzioni.

3. Con uno o più regolamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà altresì al riordinamento, secondo criteri di economi-

cia e funzionalità, degli enti ed istituti di ricerca sottoposti alla vigilanza delle amministrazioni centrali dello Stato, operanti nei settori di cui all'articolo 1, allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di compiti ed attribuzioni.

Art. 4.

1. Per il coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato d'interesse comune è istituito un Comitato di ministri, composto dal Ministro delle politiche agroalimentari e delle risorse rurali, che lo presiede, dal Ministro dell'interno, dal Ministro dell'ambiente, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, o loro delegati.

2. È istituito un elenco speciale di esperti in materia di politica agricola e forestale nazionale, comunitaria e internazionale, in cui possono essere iscritti personale del Ministero e di altre pubbliche amministrazioni nonché estranei forniti di comprovata esperienza in materia; da tale elenco sono tratti gli esperti da proporre al Ministero degli affari esteri per la destinazione in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche all'estero, con la qualifica di addetto agricolo, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 5.

1. Per l'attuazione dei compiti previsti dai regolamenti comunitari relativi all'organizzazione comune del mercato agricolo, in conformità agli indirizzi ed agli obiettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), nel rispetto dei criteri derivanti dalla normativa comunitaria, svolge i compiti attribuiti dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui:

a) accertamenti istruttori, verifiche e certificazioni relativi alle attività di compe-

tenza, fatti salvi gli accertamenti mediante sopralluogo territoriale di competenza delle regioni ed i controlli demandati dai regolamenti comunitari ad agenzie specializzate;

b) esecuzione delle forniture di prodotti agroalimentari ai Paesi in via di sviluppo e assimilati, nonché alle popolazioni indigenti e in stato di emergenza alimentare sia nazionali che extra comunitarie.

Art. 6.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

2. Sono abrogati l'articolo 1 del regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, e il regio decreto 27 settembre 1929, n. 1663.

3. Nulla è innovato riguardo all'organizzazione, alle strutture, ai compiti ed alle funzioni del Corpo forestale dello Stato. Restano fermi i compiti e le attribuzioni dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

4. Sono fatte salve le norme di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, alla legge 5 febbraio 1992, n. 169, ed alla legge 16 marzo 1988, n. 88, e loro successive integrazioni e modificazioni, nonché tutte le altre norme non incompatibili con la presente legge.

5. Restano ferme la normativa vigente e le relative competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di contributi ed agevolazioni comunque denominati, a favore delle imprese che operano nei settori di cui all'articolo 1.

6. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 1, il personale comunque assegnato alle direzioni generali ed agli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgente le funzioni di cui all'articolo 1, è di diritto collocato in posizione di comando presso il Ministero e continua ad esercitare le funzioni attribuite alla predetta data, conservando il trattamento economico inerente alla qualifica.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA
(prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera a)

DOTAZIONI ORGANICHE DEL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRO-ALIMENTARI
E DELLE RISORSE RURALI

Qualifica funzionale o dirigenziale	Unità
<i>A) Amministrazione centrale e periferica</i>	
Dirigente generale	8
Dirigente	98 (*)
IX Qualifica funzionale	90
VIII Qualifica funzionale	250
VII Qualifica funzionale	480
VI Qualifica funzionale	140
V Qualifica funzionale	309
IV Qualifica funzionale	200
III Qualifica funzionale	220
TOTALE ...	1.795

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

Dirigente generale	1
Ispettore generale	21
Direttore di divisione	1
TOTALE ...	23

(*) Comprensive di 30 unità con qualifica di Dirigente superiore.

Qualifica funzionale	
<i>B) Ispettorato centrale repressione frodi</i>	
Dirigente generale	1
Dirigente	30 (*)
IX Qualifica funzionale	32
VIII Qualifica funzionale	58
VII Qualifica funzionale	292
VI Qualifica funzionale	254 (1)
V Qualifica funzionale	132
IV Qualifica funzionale	168 (2)
III Qualifica funzionale	125 (3)
TOTALE ...	1.092

QUALIFICHE AD ESAURIMENTO

Ispettore generale	10
Ispettore capo	1
Ispettore generale analista	2
Direttore analista capo	5
TOTALE ...	18

(*) Comprensive di 2 unità con qualifica di Dirigente superiore.

(1) Di cui 79 indisponibili perchè in soprannumero alla IX qualifica funzionale e 19 indisponibili perchè in soprannumero alla VIII qualifica funzionale.

(2) Di cui 34 indisponibili perchè in soprannumero alla V qualifica funzionale.

(3) Di cui 50 indisponibili perchè in soprannumero alla V qualifica funzionale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1261

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIBERTONI E
OTTAVIANI

Art. 1.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è soppresso.

Art. 2.

1. È istituito un organismo di coordinamento tra Stato e regioni denominato Ministero interregionale dello sviluppo agricolo.

2. Il Ministero interregionale dello sviluppo agricolo, di seguito denominato «Ministero», opera nel settore della produzione agricola e agro-industriale.

Art. 3.

1. Il Ministero, nel settore di cui all'articolo 2, comma 2, svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le azioni necessarie per la partecipazione dell'Italia alla determinazione delle politiche comunitarie, agendo su delega delle regioni e tenendo informate le regioni stesse in ordine alle decisioni adottate;

b) partecipa, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri, alle relazioni internazionali e alla predisposizione di accordi internazionali che interessano più regioni;

c) cura la redazione di un piano agricolo nazionale, sulla base dei piani agricoli regionali e in armonia con i loro contenuti;

d) raccoglie e diffonde informazioni e dati statistici regionali, nazionali e internazionali.

Art. 4.

1. Il Ministero, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato interregionale agricoltura di cui all'articolo 6, delega ad enti già esistenti, sulla base della loro esperienza ed efficienza operativa, le attività di amministrazione e controllo relative alle sementi e varietà vegetali e alla materia zoonosanitaria e fitosanitaria, già di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

1. Sono trasferite alle regioni tutte le competenze già appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed in particolare:

a) la definizione ed esecuzione di una politica agricola regionale compatibile con le politiche comunitarie;

b) gli interventi diretti sul mercato agricolo e alimentare, e quelli relativi alla pesca nelle acque interne;

c) la regolazione e il controllo delle qualità e quantità della produzione agricola;

d) gli interventi per l'applicazione delle politiche comunitarie, e i relativi controlli, nonchè il contenzioso ad essi relativo, salvo diversa disposizione dei regolamenti comunitari;

e) la concessione di aiuti, premi e contributi alle aziende danneggiate da avversità e calamità naturali, sia in applicazione delle normative comunitarie che di leggi regionali;

f) azioni relative al credito agrario e al sostegno della cooperazione e dell'associazionismo, della struttura dell'indotto, della meccanizzazione, della bonifica ed irrigazione fondiaria, anche in ordine agli interventi di carattere nazionale, che saranno concordati dalle regioni o comunque decisi dai rappresentanti di esse a maggioranza relativa;

g) prevenzione degli incendi boschivi, fatte salve le competenze dello Stato in

ordine all'impiego del Corpo dei vigili del fuoco ed al servizio aereo di spegnimento degli incendi;

h) regolazione e controllo della produzione del legno e dei prodotti forestali;

i) liquidazione degli usi civici.

2. Sono trasferite alle regioni le dotazioni patrimoniali e le risorse finanziarie inerenti alle funzioni di cui al comma 1.

Art. 6.

1. È istituito presso il Ministero il Comitato interregionale agricoltura, di seguito denominato «Comitato». Il Comitato è un organismo operativo in ordine ai rapporti tra Stato e regioni.

2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, dai sottosegretari di Stato, dal responsabile per il settore agricolo della rappresentanza italiana presso la Comunità economica europea e dagli assessori regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti in materia di agricoltura, o da loro delegati permanenti.

Art. 7.

1. Il Comitato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la produzione lorda vendibile di ciascuna regione o provincia autonoma per ciascun comparto della produzione agricola, individuato sulla base della suddivisione comunitaria.

2. Il Ministero opera, in ordine alla politica agricola interna e comunitaria relativa ai comparti di cui al comma 1, uniformandosi ai pareri espressi dalle tre regioni che, in ciascun comparto produttivo, abbiano conseguito la produzione lorda vendibile più alta.

3. In caso di disaccordo tra le tre regioni di cui al comma 2, il parere previsto dal medesimo comma viene espresso a maggioranza semplice di esse; qualora le tre posizioni siano comunque diverse, prevale la posizione della regione che ha conseguito la produzione lorda vendibile più alta.

4. In ordine alle questioni di carattere generale, il parere delle regioni viene espresso sulla base di una votazione a maggioranza semplice dei rappresentanti delle regioni stesse.

Art. 8.

1. L'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari opera, nell'ambito di ciascuna regione o provincia autonoma, ai sensi della legislazione vigente. Le strutture periferiche proprie dell'Ispettorato esistente, e le relative risorse finanziarie, sono trasferite alla regione o provincia autonoma nel cui territorio si trovano. Le modalità del coordinamento informativo tra le diverse strutture regionali e gli organi dello Stato sono disciplinate con regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Corpo forestale dello Stato opera di concerto con le regioni e le province autonome. In caso di calamità naturali, e per la protezione dell'ambiente, il Corpo forestale dello Stato si conforma alle direttive emanate dal Ministro della protezione civile di concerto con il Ministro dell'interno, previa comunicazione ai presidenti delle giunte regionale e delle province autonome.

Art. 9.

1. L'Azienda per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è soppressa.

2. Le regioni e le province autonome costituiscono propri organismi, che possono essere costituiti da società per azioni, il cui capitale appartenga alla regione o provincia autonoma per almeno il 60 per cento, che operano in funzione di regolatore dei mercati e per la applicazione delle politiche comunitarie in tale campo.

3. Agli organismi di cui al comma 2 sono attribuite le funzioni, le strutture e le risorse già proprie dell'AIMA.

Art. 10.

1. Il Ministro degli affari esteri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, di concerto con il Ministero ed ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento che prevede la presenza, presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di esperti in materia agricola designati dalle regioni e province autonome, secondo criteri idonei ad assicurare la partecipazione di tutte le regioni e province autonome a tali designazioni, e la valorizzazione delle specifiche competenze di volta in volta necessarie.

Art. 11.

1. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti intesi a:

a) sopprimere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, enti, comitati e commissioni, trasferendo alle regioni e alle province autonome le strutture e le risorse finanziarie ad essi relative;

b) trasferire alle regioni e alle province autonome strutture e risorse già appartenenti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, operanti nei rispettivi territori. In ordine alle strutture e risorse di enti che operano in ambito interregionale, il Ministero si uniforma al parere vincolante del Comitato;

c) riorganizzare il Consiglio superiore dell'agricoltura, in conformità al parere vincolante del Comitato, quale organismo di coordinamento in materia di ricerca e sperimentazione, che opera in collaborazione con i corrispondenti organismi regionali;

d) definire la nuova organizzazione degli uffici del Ministero, nel rispetto dei seguenti principi:

1) le funzioni operative devono coordinarsi in modo continuativo con gli organi delle regioni e province autonome;

2) deve essere prevista l'istituzione di un organismo permanente presso la Comunità economica europea;

3) l'organizzazione deve ispirarsi alla massima semplificazione ed efficienza.

Art. 12.

1. Entro sessanta giorni dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), il Ministero provvede, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche, e ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Il personale già in servizio presso il soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste è trasferito al Ministero nei limiti delle piante organiche di cui al comma 1. Il personale eccedente è:

a) trasferito alle regioni e province autonome, d'intesa con le stesse, e con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie;

b) assoggettato ai provvedimenti di mobilità e messa in disponibilità previsti dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. È in ogni caso esclusa la definizione di posizioni particolari ad esaurimento per determinate unità o categorie di personale.

Art. 13.

1. La fase transitoria, nel corso della quale possono essere provvisoriamente conservate le strutture e le dotazioni finanziarie esistenti, ha una durata massima di nove mesi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio conseguenti al trasferimento alle regioni e province autonome di risorse finanziarie, previsto dalla presente legge.